

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 18 ottobre 2023
Sostituisce gli artt. 3 e 4 del Regolamento d'Istituto

PREMESSA NORMATIVA

Le assemblee degli studenti sono regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs n. 297/94, di cui si riporta integralmente il testo, e da una normativa secondaria che il presente Regolamento di Istituto recepisce.

Art. 12 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 13 - Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.

Art. 1

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare alle assemblee.

L'Istituzione scolastica, per ragioni di buon andamento del servizio, di tutela del patrimonio e di sicurezza, ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza degli studenti e di quanti permangono all'interno dell'istituzione scolastica (docenti che intendono partecipare all'assemblea o che siano delegati dal Dirigente alla sorveglianza). Pertanto, in occasione delle assemblee di istituto, all'inizio della prima ora di lezione verrà regolarmente effettuato l'appello in classe. L'ingresso in ritardo degli studenti, così come l'uscita anticipata degli studenti non è consentito nel corso dell'assemblea di istituto, eccetto che in casi di particolare e comprovata necessità.

Art. 2

Non c'è obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto ad eccezione dei docenti in servizio alla prima ora (per la rilevazione delle presenze degli studenti) e di coloro che sono stati incaricati alla vigilanza.

La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di istituto può essere affidata ad insegnanti delegati dal Dirigente Scolastico (con turnazione tra i docenti che hanno dato la propria disponibilità), mediante lettera di incarico.

La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di classe è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora in cui l'assemblea stessa ha luogo.

Se il docente rileva condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l'intervento del Dirigente per la sospensione dell'assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Art. 3

Il DS, un suo delegato e i docenti che lo desiderino possono assistere alle assemblee. Taluni possono essere delegati ad effettuare la sorveglianza mediante ordine di servizio del DS e secondo il principio di rotazione.

Art. 4

L'assemblea è un diritto soggettivo, quindi non è rimesso alla facoltà discrezionale del Dirigente scolastico o di altri organi.

Art. 5

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, delle quali massimo quattro assemblee per anno scolastico potranno prevedere l'intervento di esperti esterni. La scelta del giorno deve seguire il principio della rotazione.

L'assemblea di istituto si può ritenere sciolta al termine della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, ma non prima di quattro ore dall'inizio della assemblea stessa.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore, che possono essere utilizzate anche separatamente. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di modificare la data e/o le ore richieste ove sussistano, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico.

Il Dirigente Scolastico, accertata la regolarità della richiesta, autorizza l'assemblea.

Art. 6

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (mese di maggio).

Art. 7

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o dai Rappresentanti di istituto se delegati dal Comitato Studentesco oppure su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe e inoltrata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima rispetto alla data di convocazione.

Art. 8

I Rappresentanti degli studenti, eletti come rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale e nei Consigli di classe costituiscono il Comitato studentesco di Istituto.

Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 9

Durante le Assemblee studentesche è sospeso ogni tipo di attività didattica.

Art. 10

A norma dell'art. 43 del D. P. R. n. 416/74, alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta, da parte dei promotori dell'assemblea medesima, la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici per l'approfondimento dei problemi della scuola e della

